

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 18 gennaio 2006 - Deliberazione N. 33 - Area Generale di Coordinamento N. 13 - Sviluppo Attività Settore Terziario - **L.R. 13/75 - Approvazione regolamento del mercato orto-frutticolo all'ingrosso del Comune di San Marzano sul Sarno (SA).**

PREMESSO

- che la legge regionale 13/75, ha disciplinato la materia dei mercati all'ingrosso;
- che l'articolo 5 della predetta legge ha previsto la costituzione della Commissione Regionale che deve esprimere pareri non vincolanti su questioni riguardanti i mercati all'ingrosso;
- che il Consiglio Regionale, con delibera n. 300/6 del 29.11.1978, ai sensi dell'art. 6 della medesima legge ha approvato il Regolamento Tipo dei mercati all'ingrosso dei settori agricolo- alimentare, prodotti ittici, prodotti delle carni, e dei prodotti di largo e generale consumo non alimentari, cui debbono essere uniformati i regolamenti di ciascun mercato;

CONSIDERATO

- che il comune di San Marzano sul Sarno, nella sua qualità di Ente Gestore del mercato all'ingrosso, ha apportato modifiche al regolamento di mercato;

PRESO ATTO

- del parere favorevole all'approvazione espresso dalla Commissione Regionale ex art. 5 L.R. 13/75 che, nella seduta del 17 novembre 2004, ha esaminato la proposta di regolamento presentata dall'Ente Gestore del mercato di San Marzano sul Sarno;

RITENUTO

- di dover provvedere in materia;

VISTI

- la L.R. 13/75;
- la D.C.R. N. 300/6 del 29.11.1978;
- Il parere espresso dalla Commissione Regionale ex art. 5 L.R. 13/75 nella seduta del 17.11.2004;

PROPONE e la Giunta Regionale, in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati,
di approvare

- le modifiche apportate al regolamento tipo del mercato orto-frutticolo all'ingrosso del comune di San Marzano sul Sarno che, allegato in copia, costituisce parte integrante della presente delibera.

di inviare

- il presente atto al Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali ,per quanto di propria competenza;
- al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Il Segretario
Brancati

Il Presidente
Bassolino

Comune di San Marzano sul Sarno

Provincia di Salerno

Con deliberazione del Consiglio Comunale n° 14 del 31.03.2003 sono state apportate modifiche ai sottoindicati articoli di cui si riporta il testo vigente e quello modificate

Testo attuale

Art. 11

Servizio di polizia

Nel mercato l'ordine pubblico è assicurato dai vigili urbani e, all'occorrenza, dai competenti organi di polizia.

Testo modificato

Art. 11

Servizio di polizia

Nel mercato l'ordine pubblico e l'osservanza delle norme che ne disciplinano il funzionamento sono assicurati dai vigili urbani e, all'occorrenza, dai competenti organi di polizia.

Testo attuale

Art. 24

Destinazione ed assunzioni dei posteggi

I posteggi destinati all'attività di vendita a carattere continuativo dei prodotti indicati nel precedente art. 3 sono assegnati dal Comune agli operatori indicati alla lett. a) dell'art. 19 del presente regolamento, su istanza degli stessi, previa indicazione di apposito bando, deliberato dalla Giunta Municipale, nel quale saranno indicati i termini e le modalità di presentazione delle domande ed i documenti ed i titoli che dovranno essere presentati per la valutazione delle domande stesse .

Le domande saranno esaminate da una commissione composta dal direttore del mercato e da n° 2 funzionari comunali scelti dalla Giunta Municipale all'atto di approvazione del bando di concorso.

Nell'ambito di ciascuna categoria di operatori saranno tenuti in considerazione i seguenti criteri di priorità :

- 1) rilevanza e continuità dell'attività ;
- 2) volume d'affari trattati in precedenza ;
- 3) anzianità della ditta richiedente ;
- 4) anzianità nel mercato della ditta richiedente ;

A parità di condizioni delle ditte richiedenti si ricorrerà al sorteggio.

Nessuna ditta potrà essere assegnataria di due o più posteggi nell'ambito del mercato.

Non sono prese in considerazione richieste di assegnazione di posteggi presentate da persone incluse nello stato di famiglia di persone già titolari di posteggi a qualsiasi titolo o di altri richiedenti l'assegnazione anche se appartenenti a categorie diverse.

Le assegnazioni dei posteggi hanno durata triennale e scadenza contemporanea indipendentemente dalla loro data di inizio.

Alla scadenza dei tre anni si procederà ad una nuova assegnazione con le modalità di cui ai commi precedenti.

Il canone annuale per l'uso di ciascun posteggio è determinato dal Comune nei modi di legge. Esso dovrà essere pagato in due rate semestrali anticipate con scadenza 31 gennaio e 31 luglio.

Al fine di garantire ai produttori agricoli un adeguato numero di posteggi, così come dispone l'art. 11, comma 1, della Legge Regionale n° 13 / 1975, nonché un qualificato punto di vendita a quei produttori che si cimentano nella coltivazione del "pomodoro a denominazione di origine protetta", i posteggi vengono così ripartiti per l'assegnazione :

- n° 3 ai produttori agricoli garantendo la priorità alle loro organizzazioni realizzate in forma cooperativa o consortile;
- n° 1 ad un consorzio avente finalità esclusiva di produzione e commercializzazione del pomodoro San Marzano dop" costituito da produttori agricoli locali rappresentativi di almeno il 60 % di essi;
- n° 8 agli altri operatori garantendo priorità alle cooperative o consorzi di commercianti.

Testo modificato

Art. 24

Destinazione ed assunzioni dei posteggi

I posteggi destinati all'attività di vendita a carattere continuativo dei prodotti indicati nel precedente art. 3 sono assegnati dal Comune agli operatori indicati alla lett. a) dell'art. 19 del presente regolamento, su istanza degli stessi, previo indizione di apposito bando in cui saranno indicati i termini e le modalità di presentazione delle domande, i documenti ed i titoli che dovranno essere presentati per la valutazione delle domande stesse .

Le domande saranno esaminate da una apposita commissione nominata dalla Giunta Municipale e composta dal direttore del mercato e da n° 2 funzionari comunali.

Nell'ambito di ciascuna categoria di operatori saranno tenuti in considerazione i seguenti criteri di priorità :

- 1) rilevanza e continuità dell'attività ;*
- 2) volume d'affari trattati in precedenza ;*
- 3) anzianità della ditta richiedente ;*
- 4) anzianità nel mercato della ditta richiedente ;*

A parità di condizioni delle ditte richiedenti si ricorrerà al sorteggio.

Nessuna ditta potrà essere assegnataria di due o più posteggi nell'ambito del mercato.

Non sono prese in considerazione richieste di assegnazione di posteggi presentate da persone incluse nello stato di famiglia di persone già titolari di posteggi a qualsiasi titolo o di altri richiedenti l'assegnazione anche se appartenenti a categorie diverse.

Le assegnazioni dei posteggi hanno durata quinquennale e scadenza contemporanea indipendentemente dalla loro data di inizio.

Alla scadenza dei cinque anni si procederà ad una nuova assegnazione con le modalità di cui ai commi precedenti.

Il canone annuale per l'uso di ciascun posteggio è determinato dal Comune nei modi di legge. Esso dovrà essere pagato in quattro rate trimestrali anticipate con scadenza 28 febbraio – 31 maggio – 31 agosto – 30 novembre.

Per eventuali assegnazioni provvisorie il canone sarà corrisposto mensilmente.

La ripartizione dei posteggi da assegnare per ogni singola procedura concorsuale verrà effettuata dalla Giunta municipale garantendo ai produttori agricoli un adeguato numero di posteggi, non inferiore al 30% di quelli esistenti, in ossequio al comma 1 dell'art. 11 L.R. n° 13/75, nonché un qualificato punto di vendita ai produttori di cui all'art. 6 del presente regolamento, costituiti in un consorzio avente finalità esclusiva di produzione e commercializzazione del "pomodoro San Marzano D.O.P." formato da produttori agricoli locali rappresentativi di almeno il 60% di essi.

Ai fini dell'assegnazione è garantita la priorità alle cooperative o consorzi dei produttori e dei commercianti.

Testo attuale

Art. 26

Caratteristiche dell'assegnazione dei posteggi

L'assegnazione di un posteggio fatta a persone fisiche è strettamente personale e non può essere ceduta salvo che ai figli o al coniuge o ai partecipanti all'impresa familiare di cui all'art. 230/bis del codice civile, previo assenso scritto del Comune e sempre che i destinatari siano in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.

In caso di morte dell'assegnatario gli eredi legittimi hanno diritto a continuare nell'assegnazione, fino alla scadenza, purché siano in possesso dei requisiti suddetti per l'ammissione alle vendite nel mercato.

Nel caso che gli eredi legittimi siano minori possono essere rappresentati da persona avente i requisiti suddetti.

Qualora la persona fisica, assegnataria di un posteggio, intenda costituire una società per l'esercizio dell'attività commerciale può chiedere che l'assegnazione del posteggio sia trasmessa alla società, per la residua durata della concessione, rivolgendo regolare domanda al Comune il quale potrà autorizzare il trasferimento dell'assegnazione alla società purché questa assuma tutte le responsabilità e gli impegni, sia d'ordine fiscale sia d'ordine finanziario e commerciale, della persona fisica nella sua qualità di operatore fisso del mercato e purché non ostino motivi di pubblico interesse.

In tale caso, il provvedimento di assegnazione del posteggio per trasferimento dovrà contenere la clausola risolutiva nel caso in cui la persona fisica ex assegnataria o, in caso di morte, gli eventuali eredi, perdano per qualsiasi motivo, la qualità di socio di detta società.

Il provvedimento di diniego deve essere motivato e non può produrre effetto di cessazione di attività della ditta richiedente il trasferimento.

Qualora l'assegnazione del posteggio sia disposta a favore di una persona giuridica, essa viene intestata al legale rappresentante e decade con il cessare della persona dalla carica, salvo che la persona giuridica non richieda entro 30 giorni la voltura dell'intestazione a favore del nuovo legale rappresentante.

Tra la cessazione dell'incarico del legale rappresentante al quale il posteggio è intestato e la voltura al nuovo rappresentante, non può esserci soluzione di continuità nella gestione del posteggio.

Qualora l'assegnazione del posteggio sia disposta a favore di cooperative o di associazioni di produttori, essa viene intestata alle cooperative o alle associazioni di produttori stesse che sono tenute a comunicare al Comune i nominativi dei legali rappresentanti e tempestivamente le variazioni che eventualmente interverranno **possono intervenire** (*) nel corso dell'assegnazione.

(*) La modifica riguarda l'eliminazione della dicitura in grassetto.

Testo modificato

Art. 26

Caratteristiche dell'assegnazione dei posteggi

L'assegnazione di un posteggio fatta a persone fisiche è strettamente personale e non può essere ceduta salvo che ai figli o al coniuge o ai partecipanti all'impresa familiare di cui all'art. 230/bis del codice civile, previo assenso scritto del Comune e sempre che i destinatari siano in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.

In caso di morte dell'assegnatario gli eredi legittimi hanno diritto a continuare nell'assegnazione, fino alla scadenza, purché siano in possesso dei requisiti suddetti per l'ammissione alle vendite nel mercato.

Nel caso che gli eredi legittimi siano minori possono essere rappresentati da persona avente i requisiti suddetti.

Qualora la persona fisica, assegnataria di un posteggio, intenda costituire una società per l'esercizio dell'attività commerciale può chiedere che l'assegnazione del posteggio sia trasmessa alla società, per la residua durata della concessione, rivolgendo regolare domanda al Comune il quale potrà autorizzare il trasferimento dell'assegnazione alla società purché questa assuma tutte le responsabilità e gli impegni, sia d'ordine fiscale sia d'ordine finanziario e commerciale, della persona fisica nella sua qualità di operatore fisso del mercato e purché non ostino motivi di pubblico interesse.

In tale caso, il provvedimento di assegnazione del posteggio per trasferimento dovrà contenere la clausola risolutiva nel caso in cui la persona fisica ex assegnataria o, in caso di morte, gli eventuali eredi, perdano, per qualsiasi motivo, la qualità di socio di detta società.

Il provvedimento di diniego deve essere motivato e non può produrre effetto di cessazione di attività della ditta richiedente il trasferimento.

Qualora l'assegnazione del posteggio sia disposta a favore di una persona giuridica, essa viene intestata al legale rappresentante e decade con il cessare della persona dalla carica, salvo che la persona giuridica non richieda entro 30 giorni la voltura dell'intestazione a favore del nuovo legale rappresentante.

Tra la cessazione dell'incarico del legale rappresentante al quale il posteggio è intestato e la voltura al nuovo rappresentante, non può esserci soluzione di continuità nella gestione del posteggio.

Qualora l'assegnazione del posteggio sia disposta a favore di cooperative o di associazioni di produttori, essa viene intestata alle cooperative o alle associazioni di produttori stesse che sono tenute a comunicare al Comune i nominativi dei legali rappresentanti e tempestivamente le variazioni che eventualmente interverranno nel corso dell'assegnazione.

INDICE

Art.	Descrizione
1	Definizione del mercato
2	Tipologia funzionale del mercato
3	Prodotti agricolo - alimentari
4	Gestione del mercato
5	Finalità
6	Valorizzazione e commercializzazione del "Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese Nocerino " D. O. P.
7	Direttore del mercato
8	Compiti del direttore del mercato
9	Personale addetto al mercato
10	Rilevazioni statistiche e prezzi
11	Servizio di polizia
12	Servizio di pesatura e verifica del peso
13	Gestione dei servizi
14	Servizio igienico sanitario
15	Servizio di facchinaggio
16	Tariffe
17	Cassa di mercato
18	Responsabilità
19	Venditori e compratori
20	Commissionari, mandatari ed astatori
21	Accertamento possesso requisiti per ammissione agli acquisti ed alle vendite
22	Accesso al mercato
23	Disciplina degli operatori e del personale da essi dipendente
24	Destinazione ed assunzioni dei posteggi
25	Assegnazione aree riservate ai produttori
26	Caratteristiche dell'assegnazione dei posteggi
27	Gestione dei posteggi
28	Uso dei posteggi
29	Termine e revoca delle assegnazioni
30	Orario del mercato
31	Ordine interno
32	Circolazione dei veicoli
33	Operazioni di vendita
34	Vendite all'asta
35	Merce in vendita
36	Norme per la commercializzazione
37	Vendita dei prodotti
38	Vendite per conto
39	Certificazione merci non ammesse alla vendita o deperite
40	Merchi affidate per la vendita alla direzione del mercato
41	Provvedimenti disciplinari ed amministrativi
42	Commercio all'ingrosso fuori mercato
43	Educazione alimentare ed iniziative promozionali

Art. 1

Definizione del mercato

La struttura attrezzata per il commercio all'ingrosso dei prodotti agricoli, ubicata in via A. Gramsci, n° 21, costituisce il Mercato per il commercio all'ingrosso dei prodotti agricolo-alimentari del Comune di San Marzano sul Sarno.

Art. 2

Tipologia funzionale del mercato

Il mercato all'ingrosso dei prodotti agricolo-alimentari di San Marzano sul Sarno è da qualificarsi **mercato alla produzione** e, marginalmente, **di transito** in quanto, essendo ubicato in area di forte produzione, assolve alla duplice funzione di polarizzare l'organizzazione commerciale di una notevole massa di prodotti agricoli locali e non distribuendoli sul mercato interno nonchè, in parte, su quello estero.

Art. 3

Prodotti agricolo-alimentari

Ai fini ed agli effetti della Legge Regionale 1° aprile 1975, n° 13, sono da considerarsi prodotti agricolo-alimentari, i seguenti prodotti :

- 1) frutta fresca;
- 2) frutta secca;
- 3) ortaggi;
- 4) vino;
- 5) olio;
- 6) cereali;
- 7) altri prodotti agricoli;
- 8) derivati dalla conservazione o trasformazione dei prodotti sopraindicati;

Art. 4

Gestione del mercato

Il mercato è gestito direttamente dal Comune e rientra, ai sensi del Decreto 31 dicembre 1983, tra i servizi a domanda individuale.

I proventi della gestione, a qualsiasi titolo riscossi nella percentuale prevista per legge, sono commisurati a sostenere esclusivamente le spese necessarie al funzionamento del mercato, all'ammortamento e al miglioramento degli impianti e dei servizi comuni nonchè alla manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura.

Il Comune può dare in concessione a terzi i servizi che non ritiene di gestire direttamente.

Nella concessione delle relative autorizzazioni saranno privilegiati, a parità di condizioni, forme cooperative costituite per la gestione di detti servizi.

Art. 5

Finalità

Il mercato è un pubblico servizio a domanda individuale che, attraverso la concentrazione dell'offerta e la vigilanza sull'applicazione delle norme di commercializzazione e delle forme igienico-sanitarie, mira a tutelare i consumatori finali ed a remunerare giustamente i produttori e gli addetti alla distribuzione eliminando la intermediazione inutile e parassitaria.

L'attività del mercato è svolta nel rispetto della disciplina del presente regolamento nonché delle direttive della Regione e delle norme da essa emanate per assicurare, in casi eccezionali, il ripristino della normalità nell'ipotesi di turbative delle attività di commercio all'ingrosso dei prodotti agricolo-alimentari.

Art. 6
Valorizzazione e commercializzazione
del "Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese - Nocerino" - DOP

Il Comune, preso atto della registrazione, a norma dell'art. 17 del regolamento Cee n° 2081/92, della denominazione di origine protetta (DOP) "Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese - Nocerino", al fine di incentivarne la coltivazione e la commercializzazione tutelata a largo raggio, garantisce ai relativi produttori locali, a tal fine associati, un qualificato punto di vendita all'interno del mercato.

Art. 7
Direttore del mercato

Al mercato è preposto un direttore che è responsabile del suo funzionamento.
Alla sua nomina provvede il Comune attraverso bando di concorso pubblico.
Fino all'espletamento del concorso ed alla copertura del relativo posto, le relative funzioni vengono assegnate al responsabile del settore commercio.

Art.8
Compiti del direttore del mercato

Il direttore del mercato è incaricato del regolare funzionamento del mercato stesso e dei servizi, alla cui organizzazione egli deve provvedere, in ottemperanza alle disposizioni di legge e del presente regolamento, nonché a quelle impartite a riguardo dal Comune.

Egli dirige il personale addetto alla struttura, sovrintende all'impiego dello stesso ed assegna i compiti a ciascun dipendente, fissa i turni e gli orari di lavoro, adotta nei confronti del personale stesso i provvedimenti disciplinari del richiamo e della censura e propone all'Ente le sanzioni di maggiore rilievo secondo le norme contenute nel regolamento del personale.

Al direttore del mercato sono, inoltre, attribuiti i seguenti particolari compiti :

- 1) accertare il possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite ed agli acquisti in base alla certificazione prevista dal presente regolamento;
- 2) curare l'osservanza degli orari di apertura e chiusura del mercato;
- 3) vigilare perchè non vengano intralciate le operazioni di rifornimento del mercato;
- 4) accertare che tutte le operazioni di compravendita si effettuino in armonia con le norme previste dal regolamento;
- 5) intervenire per dirimere equamente le eventuali divergenze sorte nell'ambito del mercato;
- 6) autorizzare, in casi eccezionali, l'introduzione e l'uscita dei prodotti oltre l'orario previsto;
- 7) proporre all'Ente, anche su segnalazione degli operatori :
 - a) le iniziative atte a favorire l'approvvigionamento del mercato, l'ampliamento del raggio di vendita dei prodotti, l'aumento del volume degli affari, nonché il miglioramento della tecnica delle vendite;
 - b) le modifiche ed i miglioramenti da apportare alle attrezzature ed ai servizi del mercato stesso ai fini di assicurare la massima possibile efficienza funzionale anche sotto l'aspetto igienico-sanitario;
 - c) le modifiche da apportare nel mercato al fine di rendere quanto più rispondenti possibile alle

- esigenze di funzionamento le attività commerciali che vi si svolgono;
- 8) accertare, in base alle norme vigenti, che le merci, i veicoli e gli imballaggi corrispondano ai requisiti prescritti;
 - 9) accertare, a richiesta degli operatori alle vendite assegnatari di posteggi fissi, rilasciandone certificazione, la specie, la qualità e ove occorra, la varietà della merce e lo stato di conservazione;
 - 10) vigilare perchè l'attività dei commissionari, dei mandatari e degli astatori si svolga secondo le norme di legge e di regolamento;
 - 11) vigilare perchè non vengano adoperati artifici tendenti ad aumentare fraudolentemente il peso dei prodotti e perchè vengano impedito eventuali frodi;
 - 12) disporre saltuarie ispezioni nelle ore di chiusura;
 - 13) curare nel quadro delle attrezzature di mercato la buona conservazione dei prodotti di cui al successivo art. 39;
 - 14) curare l'esecuzione di tutte le disposizioni impartite dagli organi sanitari di cui al successivo art. 14;
 - 15) emanare ordini di servizio per il regolare svolgimento delle operazioni in conformità e nei limiti delle proprie attribuzioni;
 - 16) svolgere ogni altra funzione demandatagli da disposizioni legislative e regolamentari;
 - 17) esprimere parere sul numero dei posteggi, di cui il mercato è capace, in relazione allo spazio totale disponibile e a quello che può occupare ciascun posteggio precisando inoltre la parte di superficie da riservare ai produttori singoli o associati e quella da destinare a venditori occasionali purché in possesso dei requisiti di legge.

Il direttore del mercato ha l'obbligo di allontanare dal mercato le persone che si rifiutino di sottostare alle norme della legge e del presente regolamento o che comunque turbino con il loro comportamento il regolare funzionamento del mercato.

Art. 9

Personale addetto al mercato

La dotazione del personale addetto al mercato sarà quella determinata nella Pianta Organica dell'Ente.

Art. 10

Rilevazioni statistiche e prezzi

Le rilevazioni statistiche, effettuate in conformità alle disposizioni dell'Istituto centrale di Statistica, riguardano sia le quantità delle singole merci introdotte nel mercato, sia il prezzo di vendita delle medesime nelle contrattazioni realizzate nel mercato.

Il servizio di statistica è assicurato dal Comune in collaborazione con gli organismi interessati.

La rilevazione statistica delle quantità è basata sullo spoglio dei documenti di entrata delle merci o del foglio d'asta, qualora tale forma di vendita sia applicata.

Tali documenti devono essere completi degli elementi occorrenti ai fini statistici e cioè: indicazione esatta della specializzazione merceologica (varietà, qualità, ecc.), della quantità e della provenienza.

La rilevazione dei prezzi, a cui deve provvedere la direzione del mercato, viene effettuata a mezzo di intervistatori scelti tra i dipendenti all'uopo qualificati e, in mancanza, dal direttore stesso, i quali durante il periodo della vendita intervisteranno gli operatori per raccogliere dagli stessi i prezzi praticati.

Per ogni prezzo rilevato, l'intervistatore dovrà registrare, oltre al prezzo, anche la qualità e la

varietà della merce cui i prezzi si riferiscono ed il nome dell'operatore che ha fornito l'indicazione.

L'Istituto centrale di Statistica può effettuare controlli sull'esattezza delle rilevazioni e, in caso di necessità, può disporre, d'intesa con l'Ente, apposite rilevazioni in merito a particolari aspetti del movimento delle merci introdotte in mercato.

I dati individuali rilevati in conformità alle istruzioni dell'Istituto centrale di Statistica sono soggetti al segreto d'ufficio e non possono essere comunicati a chicchessia per qualsiasi motivo.

I dati globali, unitamente ai prezzi rilevati, dovranno essere oggetto, invece, della massima divulgazione.

Il direttore del mercato ha la facoltà di effettuare controlli in analogia a quanto disposto, per altri fini, dall'ultimo comma dell'art. 38.

Art. 11 **Servizio di polizia**

Nel mercato l'ordine pubblico e l'osservanza delle norme che ne disciplinano il funzionamento sono assicurati dai vigili urbani e, all'occorrenza, dai competenti organi di polizia.

Art. 12 **Servizio di pesatura e verifica del peso**

All'interno del mercato il servizio di pesatura è assicurato dagli operatori presso i rispettivi posteggi.

Il direttore del mercato, anche su richiesta degli interessati, può eseguire controlli sull'esattezza delle pesature presso i venditori.

Egli provvede ad eseguire tali controlli prima o all'atto della consegna delle merci ed alla presenza degli interessati.

Gli strumenti di pesatura debbono essere sempre :

- mantenuti puliti ed in perfetta condizione di funzionamento;
- perfettamente regolati e verificati prima di essere adoperati;
- bene in vista ai compratori.

Dei guasti o del cattivo funzionamento della pesa deve essere immediatamente informata la direzione.

Nulla è dovuto dal compratore per le operazioni di pesatura effettuate all'atto della vendita dal venditore o dal personale da lui incaricato.

Art. 13 **Gestione dei servizi**

Il Comune provvede di regola a gestire direttamente tutti i servizi di mercato possibili.

Per motivi di maggiore efficienza ed economicità, potrà dare in concessione a terzi i sottoindicati servizi privilegiando, a parità di condizioni, forme di cooperazione realizzate per la gestione di essi:

- 1) facchinaggio, traino e trasporto;
- 2) pulizia del mercato;
- 3) bar e ristorazione;
- 4) frigorifero;
- 5) distribuzione carburanti e lubrificanti;
- 6) posteggio per veicoli ed automezzi;
- 7) pubblicità;
- 8) ogni altro servizio ausiliario del mercato.

Le concessioni sono regolate da apposita convenzione tra il Comune e la ditta concessionaria.

La ditta concessionaria è responsabile del personale dipendente e risponde dei danni arrecati a terzi nell'esercizio dell'attività.

La ditta concessionaria non può sub-concedere a terzi il servizio assunto, pena la decadenza.

Art. 14 **Servizio igienico sanitario**

Il servizio di vigilanza igienico-sanitario sulle strutture e sulle attrezzature nonché l'accertamento della commestibilità dei prodotti ortofrutticoli immessi nel mercato è effettuato dai competenti organi regionali, provinciali e comunali, che faranno osservare le norme vigenti e quelle impartite dalle competenti autorità, anche in materia di igiene del suolo e dell'abitato.

I suddetti organi possono dichiarare non idonee all'alimentazione determinate partite di prodotti e disporre la distruzione o l'avviamento a particolari destinazioni, sotto debito controllo, rilasciandone certificazione da consegnarsi al detentore della merce e alla direzione del mercato.

Per esigenze igienico-sanitarie può essere vietato il ritiro delle merci.

L'utilizzazione dei residui è deliberata dal Comune, sentito il direttore del mercato, tenendo conto dell'esigenza di salvaguardare l'igiene e l'ambiente, pur mirando a realizzare, ove possibile, fondi di entrata in bilancio.

Il direttore del mercato è responsabile dell'esecuzione di tutte le disposizioni impartite dal servizio di vigilanza sanitaria.

I controlli igienico-sanitari, laddove è possibile, sono effettuati quotidianamente ed in modo efficace dal competente servizio dell' A. S. L.

Le irregolarità riscontrate comportano, oltre le sanzioni previste, la pubblicizzazione dell'infrazione commessa mediante affissione all'Albo del provvedimento.

Art. 15 **Servizio di facchinaggio**

Il servizio di facchinaggio e di trasporto all'interno del mercato, qualora non assicurato direttamente dall'Ente con propri dipendenti, può essere dato in concessione a facchini liberi esercenti in possesso del certificato previsto dall'art. 121 del T.U. delle leggi di P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n° 773 ed autorizzati dal Comune, su proposta del direttore del mercato, sentiti i rappresentanti sindacali delle categorie operanti nel mercato.

Nella concessione delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività saranno privilegiate forme di cooperazione o carovane costituite per la gestione di detto servizio.

Gli operatori alle vendite, nell'ambito dei posteggi di cui sono concessionari, possono svolgere le operazioni di facchinaggio personalmente o a mezzo di propri dipendenti, regolarmente assunti per tale specifica mansione, con rapporto di lavoro a carattere stabile e continuativo.

Per ambito del posteggio si intende anche il pianale del veicolo ad esso accostato per lo scarico ed il carico.

Gli acquirenti possono anch'essi provvedere al carico ed al trasporto delle merci personalmente o a mezzo di propri dipendenti regolarmente assunti, limitatamente alle merci di loro proprietà.

Tutti gli operatori che intendono avvalersi del personale proprio devono darne preventiva comunicazione alla direzione mercato entro il 31 ottobre di ogni anno, per permettere all'Ente di tenerne conto agli effetti della determinazione dell'organico occorrente.

I facchini liberi, per essere ammessi ad esercitare il loro mestiere nell'interno del mercato, debbono aver compiuto il 18° anno di età ed essere esenti da malattie ed infermità che possano pregiudicare l'igiene e la salute pubblica, nonché lo svolgimento della propria attività.

A tal fine devono essere sempre in possesso di libretto sanitario aggiornato.

L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività non potrà essere rinnovata oltre il 31 dicembre dell'anno in cui l'interessato avrà compiuto il 65° anno di età.

Il Comune, su proposta del direttore del mercato, sentiti i rappresentanti sindacali dei facchini liberi e, ove esistano cooperative, i rappresentanti di queste ultime provvede alla loro determinazione numerica annuale ed indica, altresì, nominativamente i facchini a disposizione degli operatori al fine di garantire un efficiente servizio ed assicurando, nel contempo, a questi la continuità del lavoro ed il raggiungimento di un'equa retribuzione media giornaliera, in riferimento al volume delle operazioni da essi effettivamente svolte ed alle relative tariffe.

I facchini sono pagati per i servizi effettivamente resi e secondo la tariffa proposta dall'Ente ed approvata nei modi di legge.

I facchini sono responsabili delle merci loro affidate per lo scarico, il carico e la consegna e non possono imporre la loro opera né possono rifiutarla quando ne siano richiesti.

Ad essi, altresì, è vietato di farsi aiutare o sostituire da altre persone non autorizzate nel disimpegno della loro attività.

Durante la loro permanenza nel mercato all'ingrosso e nelle aree o nei posteggi ad esso pertinenti, i facchini debbono indossare l'uniforme prescritta dall'Ente, sulla cui foggia o colore siano stati sentiti i rappresentanti sindacali della categoria degli stessi facchini. Anche il personale di fatica degli operatori fissi deve essere soggetto ad analoga disposizione.

I facchini che contravvengono alle disposizioni del presente regolamento o a quelle emanate dal direttore del mercato per quanto di sua competenza, o che comunque turbino il normale funzionamento del mercato, sono passibili delle seguenti sanzioni :

- a) diffida scritta od orale disposta dal direttore del mercato;
- b) sospensione dal mercato per un periodo di tempo variabile da 1 a 15 giorni;
- c) nei casi più gravi - sentite le organizzazioni sindacali di categoria del mercato più rappresentative a livello nazionale - la revoca dell'autorizzazione e l'espulsione dal mercato disposta dall'Ente, su proposta del direttore del mercato, previa contestazione dell'addebito all'interessato,

Durante il periodo di sospensione, l'interessato non può accedere per nessun motivo al mercato.

Alle stesse sanzioni, fatta eccezione per quella prevista al punto c), sono assoggettati i dipendenti degli operatori commerciali e dei produttori autorizzati alla vendita diretta.

Art. 16 **T a r i f f e**

Le tariffe dei servizi di mercato, compresi quelli dati in concessione, sono proposte dal Comune ed approvate nei modi di legge.

Le tariffe suddette sono, a cura della direzione del mercato, esposte al pubblico in luogo adatto in modo che tutti coloro che operano nel mercato possano prenderne visione.

Per nessun motivo possono essere imposti o esatti da chicchessia pagamenti in misura superiore a quelli stabiliti al comma precedente. Le somme eventualmente pagate in più sono restituibili.

L'imposizione e l'esazione di tariffe superiori a quelle fissate nei modi di legge comportano l'irrogazione della sanzione della sospensione dell'attività nel mercato, giusta disposizione art. 41.

Art. 17 **Cassa di mercato**

Il Comune, al fine di facilitare le operazioni bancarie e creditizie degli operatori, può istituire all'interno della struttura la Cassa di mercato.

La gestione della cassa sarà affidata ad una azienda di credito, abilitata dalla normativa vigente,

mediante convenzione da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale.

Non può farsi obbligo agli operatori commerciali di far ricorso alla Cassa di mercato.

Art. 18 **Responsabilità**

Salve ed impregiudicate le responsabilità di legge, il Comune non assume responsabilità di qualsiasi natura per danni, mancanza o deperimenti di prodotti e cose che dovessero per qualunque titolo derivare agli operatori o ai frequentatori del mercato.

Gli operatori ed i frequentatori del mercato sono responsabili dei danni da essi o dai loro dipendenti causati al Comune.

A loro carico il Comune può adottare le sanzioni di cui al presente regolamento

Art. 19 **Venditori e compratori**

Sono ammessi ad operare nel mercato :

a) Venditori

- 1) i commercianti all'ingrosso, i commissionari, gli astatori e i mandatari iscritti negli appositi albi;
- 2) i produttori singoli o associati, anche se non iscritti negli appositi albi, nei limiti della capacità produttiva delle proprie aziende;
- 3) i consorzi e le cooperative di produttori o di commercianti;
- 4) le organizzazioni di produttori di cui alla legge 27 luglio 1967, n° 622;
- 5) le imprese che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti di cui all'art. 1, della legge regionale 1° aprile 1975, n° 13;

b) Compratori

- 1) i commercianti all'ingrosso;
- 2) i commissionari e i mandatari;
- 3) i commercianti al minuto;
- 4) le imprese che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti;
- 5) gli Enti comunali di consumo;
- 6) le comunità, le convivenze, i gestori di alberghi, di ristoranti, di mense, di spacci aziendali e di altri consorzi;
- 7) i gruppi di acquisto, i loro consorzi ed associazioni;

Sono, inoltre, ammessi agli acquisti i privati consumatori con i limiti, le modalità e durante l'apposito orario stabilito dal Comune ai sensi del presente regolamento.

Avverso la mancata ammissione al mercato è ammesso ricorso al Comune che decide entro trenta giorni con provvedimento definitivo.

Art. 20 **Commissionari, mandatari ed astatori**

I commissionari e i mandatari ammessi ad operare nel mercato devono prestare al Comune una cauzione di £. 2.500.000 in denaro o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al valore di borsa mediante fideiussione bancaria.

I commissionari ed i mandatari operanti fuori del mercato sono tenuti, parimenti, a versare la

cauzione prevista dal primo comma che resta vincolata per tutto il tempo in cui è ammesso ad operare nel Comune

La cauzione versata dagli operatori di cui al primo comma resta vincolata per tutto il tempo in cui gli stessi sono ammessi ad operare nel mercato ed è prestata a garanzia di somme eventualmente dovute al Comune per mancato pagamento di canoni di concessione posteggi, tasse, ecc.;

Per le vendite effettuate con il sistema dell'asta pubblica sono ammessi ad operare nel mercato anche gli astatori.

Art. 21

Accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione agli acquisti ed alle vendite

Il possesso dei requisiti per essere ammessi alle vendite ed agli acquisti nel mercato è accertato dal direttore del mercato attraverso l'esame della seguente documentazione da acquisire agli atti :

- a) certificazione comprovante l'iscrizione negli albi di cui all'art. 3 della legge 25 marzo 1959, n° 125;
- b) certificazione, rilasciata dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della provincia in cui risiede l'interessato comprovante la appartenenza del titolare della certificazione stessa ad una delle categorie indicate nell'art. 19 qualora si tratti di persona non sottoposta all'obbligo dell'iscrizione negli albi di cui alla sopraindicata lett. a).

Art. 22

Accesso al mercato

Per l'accesso al mercato il direttore rilascia a tutti gli operatori, previo accertamento della loro appartenenza alle categorie di cui all'art. 19, apposita tessera munita di fotografia dell'interessato da cui risultino:

- 1) le generalità del titolare;
- 2) il titolo di ammissione al mercato;
- 3) il periodo di validità,

Per il rilascio della tessera può essere imposto il pagamento di un diritto a titolo di rimborso spesa.

Contro il diniego della tessera è ammesso ricorso al Comune che, sentito il direttore del mercato, decide entro trenta giorni con provvedimento definitivo.

Il direttore del mercato può autorizzare l'ingresso di altre persone se ne ritiene giustificata la richiesta.

Art. 23

Disciplina degli operatori e del personale da essi dipendente

I produttori singoli o associati, i consorzi e le cooperative di produttori non iscritti negli appositi albi, possono vendere soltanto i prodotti di loro produzione o dei soci direttamente o a mezzo di familiari o di persone dipendenti dell'azienda preventivamente autorizzati dal direttore del mercato e muniti di espresso incarico; gli stessi non possono rappresentare altri produttori.

I commercianti grossisti possono effettuare vendite anche per conto terzi qualora specificamente incaricati dal proprietario della merce ed a condizione che siano iscritti nell'apposito Albo dei commissionari.

I commissionari con posteggio nel mercato possono effettuare vendite per conto proprio solo se iscritti nell'Albo dei commercianti.

Ai commercianti ed ai commissionari ammessi ad operare nel mercato è vietato di vendere derrate in loro possesso e presenti sul mercato ad altri commercianti all'ingrosso o commissionari di mercato per la rivendita all'interno dello stesso; i relativi contratti sono nulli.

I commissionari, i mandatari, gli astatori non possono esercitare per conto proprio, sia nel mercato che fuori, il commercio dei prodotti oggetto dell'attività del mercato nel quale operano, nè svolgere il commercio suddetto per interposta persona.

Tutti coloro che sono addetti alla preparazione, manipolazione e vendita dei prodotti alimentari devono essere muniti dell'apposito libretto sanitario aggiornato e sottoporsi agli obblighi previsti dalle disposizioni vigenti.

Art. 24

Destinazione ed assunzioni dei posteggi

I posteggi destinati all'attività di vendita a carattere continuativo dei prodotti indicati nel precedente art. 3 sono assegnati dal Comune agli operatori indicati alla lett. a) dell'art. 19 del presente regolamento, su istanza degli stessi, previo indizione di apposito bando in cui saranno indicati i termini e le modalità di presentazione delle domande, i documenti ed i titoli che dovranno essere presentati per la valutazione delle domande stesse .

Le domande saranno esaminate da una apposita commissione nominata dalla Giunta Municipale e composta dal direttore del mercato e da n° 2 funzionari comunali.

Nell'ambito di ciascuna categoria di operatori saranno tenuti in considerazione i seguenti criteri di priorità :

- 1) rilevanza e continuità dell'attività ;
- 2) volume d'affari trattati in precedenza ;
- 3) anzianità della ditta richiedente ;
- 4) anzianità nel mercato della ditta richiedente ;

A parità di condizioni delle ditte richiedenti si ricorrerà al sorteggio.

Nessuna ditta potrà essere assegnataria di due o più posteggi nell'ambito del mercato.

Non sono prese in considerazione richieste di assegnazione di posteggi presentate da persone incluse nello stato di famiglia di persone già titolari di posteggi a qualsiasi titolo o di altri richiedenti l'assegnazione anche se appartenenti a categorie diverse.

Le assegnazioni dei posteggi hanno durata quinquennale e scadenza contemporanea indipendentemente dalla loro data di inizio.

Alla scadenza dei cinque anni si procederà ad una nuova assegnazione con le modalità di cui ai commi precedenti.

Il canone annuale per l'uso di ciascun posteggio è determinato dal Comune nei modi di legge. Esso dovrà essere pagato in quattro rate trimestrali anticipate con scadenza 28 febbraio – 31 maggio – 31 agosto – 30 novembre.

Per eventuali assegnazioni provvisorie il canone sarà corrisposto mensilmente.

La ripartizione dei posteggi da assegnare per ogni singola procedura concorsuale verrà effettuata dalla Giunta municipale garantendo ai produttori agricoli un adeguato numero di posteggi, non inferiore al 30% di quelli esistenti, in ossequio al comma 1 dell'art. 11 L.R. n° 13/75, nonché un qualificato punto di vendita ai produttori di cui all'art. 6 del presente regolamento, costituiti in un consorzio avente finalità esclusiva di produzione e commercializzazione del "pomodoro San Marzano D.O.P." formato da produttori agricoli locali rappresentativi di almeno il 60% di essi.

Ai fini dell'assegnazione è garantita la priorità alle cooperative o consorzi dei produttori e dei commercianti.

Art. 25

Assegnazione aree riservate ai produttori

Una parte dello spazio scoperto esistente all'interno del mercato, appositamente individuato, sarà riservata ai produttori agricoli indicati nell'art. 19, lett. a).

A ciascuno di essi potrà essere assegnata, qualora richiesta, un'area proporzionale all'entità della produzione dichiarata sia a carattere fisso che saltuario.

Le assegnazioni delle aree suddette sono valide soltanto per ciascun anno solare o parte di esso.

Le assegnazioni di durata inferiore a 60 giorni sono effettuate dal direttore del mercato.

La tariffa per l'occupazione delle aree suddette, determinata dal Comune ed approvata nei modi di legge, dovrà essere pagata anticipatamente. Per le assegnazioni annuali è ammesso il pagamento in due rate semestrali anticipate alle scadenze indicate al precedente articolo 24, ultimo comma.

Art. 26

Caratteristiche dell'assegnazione dei posteggi

L'assegnazione di un posteggio fatta a persone fisiche è strettamente personale e non può essere ceduta salvo che ai figli o al coniuge o ai partecipanti all'impresa familiare di cui all'art. 230/bis del codice civile, previo assenso scritto del Comune e sempre che i destinatari siano in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.

In caso di morte dell'assegnatario gli eredi legittimi hanno diritto a continuare nell'assegnazione, fino alla scadenza, purché siano in possesso dei requisiti suddetti per l'ammissione alle vendite nel mercato.

Nel caso che gli eredi legittimi siano minori possono essere rappresentati da persona avente i requisiti suddetti.

Qualora la persona fisica, assegnataria di un posteggio, intenda costituire una società per l'esercizio dell'attività commerciale può chiedere che l'assegnazione del posteggio sia trasmessa alla società, per la residua durata della concessione, rivolgendo regolare domanda al Comune il quale potrà autorizzare il trasferimento dell'assegnazione alla società purché questa assuma tutte le responsabilità e gli impegni, sia d'ordine fiscale sia d'ordine finanziario e commerciale, della persona fisica nella sua qualità di operatore fisso del mercato e purché non ostino motivi di pubblico interesse.

In tale caso, il provvedimento di assegnazione del posteggio per trasferimento dovrà contenere la clausola risolutiva nel caso in cui la persona fisica ex assegnataria o, in caso di morte, gli eventuali eredi, perdano, per qualsiasi motivo, la qualità di socio di detta società.

Il provvedimento di diniego deve essere motivato e non può produrre effetto di cessazione di attività della ditta richiedente il trasferimento.

Qualora l'assegnazione del posteggio sia disposta a favore di una persona giuridica, essa viene intestata al legale rappresentante e decade con il cessare della persona dalla carica, salvo che la persona giuridica non richieda entro 30 giorni la voltura dell'intestazione a favore del nuovo legale rappresentante.

Tra la cessazione dell'incarico del legale rappresentante al quale il posteggio è intestato e la voltura al nuovo rappresentante, non può esserci soluzione di continuità nella gestione del posteggio.

Qualora l'assegnazione del posteggio sia disposta a favore di cooperative o di associazioni di produttori, essa viene intestata alle cooperative o alle associazioni di produttori stesse che sono tenute a comunicare al Comune i nominativi dei legali rappresentanti e tempestivamente le

variazioni che eventualmente interverranno nel corso dell'assegnazione.

Art. 27 **Gestione dei posteggi**

Il posteggio deve essere gestito dal titolare della concessione in uso dello stesso o dai soggetti di cui al secondo e terzo comma del precedente articolo.

L'assegnatario del posteggio, in caso di comprovato impedimento fisico, può farsi rappresentare nella gestione, per un periodo massimo di 6 mesi, dal coniuge o da un parente entro il terzo grado o da persona avente i requisiti di legge e mandato di rappresentanza.

Quando la rappresentanza supera complessivamente il quarto della durata della concessione, questa è revocata.

In caso di assegnazione a persone giuridiche che esercitano il commercio all'ingrosso, ad eccezione delle cooperative e delle associazioni di produttori, la gestione potrà essere affidata a persona della società diversa dal rappresentante legale purché abbia il mandato di rappresentanza.

Gli assegnatari, per i rapporti con il Comune, debbono eleggere domicilio, ad ogni effetto, presso il rispettivo posteggio.

Art. 28 **Uso dei posteggi**

Ogni assegnatario deve chiaramente indicare sulla testata dell'accesso al rispettivo posteggio, il proprio nome, cognome e indirizzo; le cooperative e le associazioni dei produttori devono indicare, invece, solamente la ragione sociale e la sede.

Il Comune può fissare criteri di uniformità per le indicazioni di cui al comma precedente.

I posteggi debbono essere usati solo per il deposito dei prodotti e delle attrezzature necessarie per la vendita.

E' vietato adibire i posteggi e tutte le altre aree a deposito di imballaggi vuoti.

Durante le ore di chiusura del mercato nessuno deve rimanere nei posteggi, salvo speciale permesso scritto rilasciato dal direttore del mercato che, a riguardo, impartirà le disposizioni del caso.

Non è consentito installare nei posteggi impianti di qualsiasi natura o apportarvi modifiche di qualunque specie ed entità senza la preventiva autorizzazione del Comune.

Le relative istanze devono essere presentate tramite il direttore del mercato.

Art. 29 **Termine e revoca delle assegnazioni**

Le assegnazioni dei posteggi cessano :

- a) alla scadenza;
- b) per rinuncia dell'assegnatario;
- c) per fallimento dichiarato a carico dell'assegnatario;
- d) per scioglimento della società assegnataria;

L'assegnazione del posteggio è revocata nei seguenti casi, sentito il direttore del mercato:

- 1) perdita dei requisiti prescritti per l'ammissione alle vendite nel mercato;
- 2) cessione totale o parziale del posteggio a terzi;
- 3) inattività completa nel posteggio per trenta giorni consecutivi o per sessanta giorni complessivi in un anno, non ritenuta giustificata dall'Ente;
- 4) gravi infrazioni alle leggi, ai regolamenti ed alle norme disposte per il funzionamento e la disciplina del mercato;

- 5) accertata morosità di oltre trenta giorni nel pagamento del canone stabilito per il posteggio o della tariffa per l'occupazione dell'area.

La revoca è dichiarata dal Comune previa contestazione degli addebiti all'interessato, salva ogni altra azione civile o penale.

Cessata o revocata l'assegnazione, i posteggi ed annessi debbono essere riconsegnati al Comune liberi da persone o cose, entro i 15 giorni successivi alla cessazione o alla comunicazione di revoca. In caso di inottemperanza si procederà allo sgombero a cura del Comune ed a spese dell'assegnatario il quale è tenuto a rimborsare i danni arrecati al posteggio stesso.

Art. 30 **Orario del mercato**

L'orario di funzionamento del mercato è determinato dalla Giunta Regionale per singole produzioni e relativi periodi di raccolta ed è unico per l'intero territorio della Regione.

In attesa della sua determinazione, la Giunta Municipale, sentiti gli operatori interessati, provvederà ad emanare una regolamentazione provvisoria, quanto più rispondente alle esigenze dell'attività mercantile locale, opportunamente comunicata alla Giunta Regionale.

L'inizio ed il termine delle contrattazioni, nonché delle vendite ai privati consumatori, se previste, sono annunciati con apposito segnale.

Nei periodi di forti produzioni l'orario di funzionamento del mercato potrà essere aumentato di tre ore al giorno; tali periodi sono individuati dalla Giunta Regionale della Campania e non possono superare complessivamente 90 giorni ogni anno.

Il Comune, per comprovate esigenze, può autorizzare l'anticipo dell'orario di apertura dei cancelli fino ad un massimo di tre ore, fermo restando, in ogni caso, l'orario di inizio delle contrattazioni.

Il mercato osserverà la chiusura completa la domenica e nei seguenti giorni :

- 1° gennaio;
- 6 gennaio;
- 3 febbraio;
- lunedì dell'angelo;
- 25 aprile;
- 1° maggio;
- 15 agosto;
- 1° novembre;
- 8 dicembre;
- 25 dicembre;
- 26 dicembre.

Art. 31 **Ordine interno**

E' vietato sia nel mercato che nelle sue dipendenze:

- a) effettuare vendite in luoghi diversi da quelli assegnati a norma dell'art. 25;
- b) abbandonare, alla fine delle vendite, prodotti invenduti sulle aree destinate ad altri usi ;
- c) ingombrare i luoghi di passaggio ed ostacolare comunque la circolazione;
- d) attirare i compratori con grida o schiamazzi;
- e) sollecitare offerte o curare raccolte o sottoscrizioni quale sia l'Ente beneficiario;
- f) esercitare qualsiasi commercio di commestibili, bevande, ecc., senza autorizzazione;
- g) introdurre cani;
- h) accettare, sollecitare, offrire od accordare mance o compensi di qualsiasi natura;
- i) gettare sui luoghi di passaggio merci avariate o altro;

- l) tutto ciò che possa menomare o compromettere l'ordine e la disciplina del mercato e delle contrattazioni;
- m) ogni atto contrario alla sicurezza.

Le organizzazioni sindacali delle categorie operanti nel mercato possono apporre in appositi albi, disposti dalla direzione del mercato, avvisi a carattere sindacale.

La pulizia dei locali e degli spazi è disciplinata dal direttore del mercato secondo le norme prescritte dal Comune.

Art. 32 **Circolazione dei veicoli**

I veicoli portanti prodotti destinati alla vendita nel mercato hanno libero ingresso a cominciare dall'apertura del mercato stesso.

I veicoli dei compratori possono essere ammessi dall'inizio delle operazioni di vendita, quando le condizioni di viabilità del mercato lo consentano.

La circolazione e la sosta dei veicoli nonché il carico e lo scarico delle merci, sono regolate dal Comune con apposito ordine di servizio, sentito il direttore del mercato.

L'uso di veicoli per il trasporto interno delle merci, in ausilio alle operazioni di facchinaggio, è autorizzato dal Comune.

Le caratteristiche tecniche e di ingombro di tali mezzi sono stabilite dal Comune tenendo presenti le esigenze igieniche e funzionali del mercato nonché la necessità di evitare rumori molesti.

Il numero massimo dei suddetti veicoli è fissato dal Comune su proposta del direttore del mercato.

Nell'interno del mercato i veicoli debbono procedere a passo d'uomo.

Art. 33 **Operazioni di vendita**

Le vendite avvengono, di regola, a libera contrattazione.

Il direttore del mercato comunica con mezzi idonei tutte le notizie che possono essere utili ai compratori sui quantitativi di merci introdotte nel mercato.

Art. 34 **Vendite all'asta**

La vendita dei prodotti può essere effettuata anche mediante asta pubblica.

Le vendite all'asta si effettuano per lotti di prodotti omogenei, da parte di astatori iscritti nell'apposito Albo.

Il venditore ha l'obbligo di comunicare, all'inizio di ogni operazione di vendita, il peso, la varietà, la categoria di qualità ed il prezzo base della merce offerta.

Il Comune, sentito il direttore del mercato, stabilisce la provvigione spettante all'astatore.

Art. 35 **Merce in vendita**

La merce esposta nei posteggi deve essere ripartita in cataste distinte secondo la specie, la qualità e la provenienza, quando questa caratterizza il prodotto.

Sono assolutamente vietati l'assortimento di prodotti diversi in un unico imballaggio e la cosiddetta "coppatura".

Gli imballaggi devono essere inalterabili e rispondenti ai requisiti igienico-sanitari prescritti.

Ai venditori è riconosciuto il diritto di ritirare dal mercato le merci introdotte e sono esentati, per questo, dal dover corrispondere al Comune diritti o pagamenti di qualsiasi natura.

Il ritiro dal mercato dei prodotti agricolo-alimentari può, tuttavia, essere vietato dai competenti organi per motivi igienico-sanitari.

Art. 36

Norme per la commercializzazione

Per la classificazione, la calibratura, le tolleranze, l'imballaggio e la presentazione dei prodotti ortofrutticoli regolamentati in sede C.E.E., si applicano le norme comunitarie; per i prodotti ortofrutticoli non regolamentati, si applicano le disposizioni di commercializzazione stabilite dal D.M. 7 agosto 1959 e successive modifiche.

La commercializzazione dei prodotti di cui al precedente art. 3 avviene nel rispetto delle vigenti disposizioni, con particolare riferimento alle norme per l'impacco dei prodotti ortofrutticoli e per la regolamentazione dei relativi imballaggi, nonché dei regolamenti comunitari in materia di classificazione, calibratura, imballaggio e presentazione dei prodotti commercializzati.

Dell'esatta osservanza delle norme riguardanti la qualificazione ed il confezionamento dei prodotti posti in vendita è in ogni caso responsabile il detentore dei prodotti stessi.

Art. 37

Vendita dei prodotti

La vendita dei prodotti agro-alimentari deve avvenire a peso netto, a numero, a collo. Sugli imballaggi deve essere riportata l'indicazione del loro peso.

Il direttore del mercato ha la facoltà di vietare la vendita di quelle partite o colli di prodotti non classificati secondo le norme in vigore, oppure di consentirne la vendita a condizione che gli stessi vengano adeguatamente riclassificati.

Le vendite non effettuate a mezzo astatore debbono essere fatte personalmente dagli intestatari dei posteggi o dalle persone di cui all'art. 19 e dai produttori titolari dell'autorizzazione alla vendita diretta, ai sensi del presente regolamento, e da loro dipendenti.

Ai concessionari di posteggi o personale loro dipendente, ai facchini e persone di fatica in genere ed ai rivenditori è proibito di intromettersi comunque nelle contrattazioni altrui.

A tutto il personale di mercato, a qualunque categoria appartenga, è assolutamente proibito svolgere nel mercato medesimo, sotto qualsiasi forma o anche in via eccezionale, attività commerciale.

E' altresì proibito inserirsi in qualsiasi modo nelle operazioni commerciali e di avere alcun interesse, sia direttamente che per conto terzi o per interposta persona.

Il compratore, ultimata la fase di contrattazione, ha la facoltà di verificare la merce acquistata presso il posteggio del venditore al fine di verificare se la stessa sia stata confezionata o, comunque, presentata a strati in imballaggi idonei.

Se dal controllo la merce dovesse risultare non conforme alla qualità contrattata, il compratore può rifiutarla ed annullare l'acquisto.

Art. 38

Vendite per conto

I commissionari ed i mandatari ammessi ad operare nel mercato devono esplicitare il loro mandato con le garanzie e le norme stabilite per essi dalle vigenti disposizioni.

Ai commissionari ed ai mandatari spetta una provvigione da concordare tra le parti e che, in ogni caso, non può superare il 10 % del prezzo di vendita.

La provvigione è comprensiva di tutte le spese di mercato dal momento della consegna dei prodotti alla soglia del posteggio (scarico compreso), fino alla consegna dei prodotti stessi all'acquirente alla soglia del posteggio (escluso il carico), nonché dello "star del credere".

Il commissionario potrà rivalersi delle spese sostenute per rendere i prodotti rispondenti alle norme vigenti in materia di commercializzazione quando, a tali operazioni, non abbia provveduto il committente che dovrà essere debitamente informato.

I commissionari ed i mandatari debbono presentare ai loro committenti o mandanti regolare conto vendita per i prodotti venduti.

In ogni conto vendita deve risultare :

- 1) la natura e la qualificazione del prodotto ed il numero dei colli;
- 2) il prezzo di vendita;
- 3) il peso di ciascuna partita o colli venduti;
- 4) il netto ricavo da accreditare al committente o mandante.

I commissionari ed i mandatari debbono tenere a disposizione della direzione del mercato tutti gli atti ed i documenti relativi alle transazioni effettuate per conto dei loro committenti o mandanti.

Art. 39

Certificazione per merci non ammesse alla vendita o deperite

Gli operatori del mercato possono chiedere al direttore la certificazione attestante la mancata ammissione alle vendite delle merci non aventi i requisiti richiesti dalle norme in vigore.

Per le merci rimaste invendute e che hanno subito un deperimento, gli operatori possono chiedere apposito accertamento al Comune il quale, d'intesa con l'organo sanitario competente, eseguito il dovuto accertamento, rilascia un certificato comprovante il valore del deprezzamento, sempre che il deterioramento della merce non sia tale da impedirne, agli effetti sanitari, la vendita.

Per le merci guaste e non più commestibili, il direttore del mercato rilascia un certificato comprovante la relativa distruzione disposta dall'organo sanitario competente.

L'operatore che non ottempera alle disposizioni suddette non può, in nessun caso giustificare al produttore o speditore, per uno dei motivi di cui al presente articolo, la mancata vendita o una vendita a prezzi inferiori a quelli della giornata ovvero di una quantità inferiore a quella ricevuta.

Art. 40

Merci affidate per la vendita alla direzione del mercato

Il direttore del mercato, mediante l'opera di mandatari o di commissionari o di astatori, nonché della cassa di mercato ed in conformità delle norme stabilite dal Comune, provvede alla vendita, mediante aste pubbliche o per trattativa privata :

- a) delle merci affidate alla direzione per tale scopo;
- b) delle merci pervenute nel mercato all'indirizzo dei commercianti, commissionari o mandatari sospesi, durante il periodo della sospensione, salva diversa indicazione del mittente, nonché di quelle pervenute a destinatari sconosciuti al direttore del mercato o irreperibili;
- c) delle merci che, su indicazione del competente servizio sanitario, devono essere sollecitamente utilizzate per evitarne il deterioramento.

I commissionari, i mandatari, gli astatori e la cassa di mercato sono tenuti a compiere tutte le operazioni e le funzioni delle quali vengono incaricati dalla direzione del mercato.

I predetti operatori debbono versare nello stesso giorno delle vendite alla cassa di mercato, per il successivo inoltro agli aventi diritto, il ricavo netto delle suddette vendite. In mancanza della cassa di mercato vi provvede il direttore.

Il Comune non assume alcuna responsabilità diretta o indiretta, a qualsiasi titolo, verso i

produttori, mittente o altri, per pagamenti ad essi dovuti in dipendenza delle operazioni anzidette.

Art. 41

Provvedimenti disciplinari ed amministrativi

Indipendentemente dall'eventuale azione penale e dalle sanzioni previste da altre leggi, le infrazioni alle norme del presente regolamento di mercato ed alle altre disposizioni legislative e regolamentari in materia, danno luogo, a carico degli operatori del mercato, all'azione disciplinare ed amministrativa, così graduata secondo la gravità dell'infrazione commessa o della recidività verificatasi durante il periodo di assegnazione del posteggio:

- a) diffida (verbale o scritta) da parte del direttore del mercato;
- b) sospensione dei colpevoli da ogni attività nel mercato, per un periodo massimo di tre giorni, da parte del direttore del mercato;
- c) sospensione da ogni attività nel mercato per la durata massima di tre mesi, deliberata dalla Giunta Municipale con provvedimento definitivo, sentito l'interessato, o, in caso grave ed urgente, dal direttore del mercato;
- d) revoca dell'assegnazione del posteggio per i motivi di cui all'art. 29 del presente regolamento.

I provvedimenti di sospensione per periodi superiori a tre giorni, irrogati dal direttore del mercato, debbono essere immediatamente comunicati al Comune e perdono ogni efficacia se non sono ratificati entro tre giorni.

Gli operatori sospesi che continuano la loro attività durante il periodo della sospensione incorrono nella revoca dell'iscrizione negli Albi di cui all'art. 3 della Legge 25 marzo 1959, n° 125.

Per quanto non contemplato dal presente regolamento valgono le vigenti disposizioni di legge.

Nei confronti degli operatori del mercato si applicano le sanzioni amministrative previste dalla Legge 11 giugno 1971, n° 426.

Art. 42

Commercio all'ingrosso fuori mercato

L'attività di commercio all'ingrosso fuori del mercato deve essere esercitata nel rispetto di tutte le norme del presente regolamento, comprese quelle relative all'orario ed al calendario delle operazioni mercantili, e ad eccezione di quelle che attengono al funzionamento interno di esso.

In caso di inosservanza delle norme previste dal presente articolo da parte degli operatori che svolgono attività di commercio all'ingrosso fuori del mercato, il Sindaco, con provvedimento definitivo, dispone nei loro confronti la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi.

Art. 43

Educazione alimentare ed iniziative promozionali

Il Comune elabora annualmente un piano di educazione alimentare e di orientamento dei consumi destinati agli utenti del mercato ed ai consumatori nel quadro delle indicazioni della Giunta Regionale e lo sottopone all'approvazione della stessa.

Gli operatori del mercato sono impegnati a collaborare all'attuazione del piano suddetto.

Il Comune, inoltre, promuove incontri periodici con gli operatori della produzione, del mercato e del commercio al dettaglio allo scopo di definire iniziative e adeguamenti organizzativi atti a ridurre i costi di distribuzione dei prodotti.